

## Allegato 1

### **BANDO OGNIGIORNO INLOMBARDIA SECONDA EDIZIONE**

A.1	Finalità e obiettivi .....	3
A.2	Riferimenti normativi.....	3
A.3	Soggetti beneficiari.....	3
A.4	Esclusioni.....	4
A.5	Dotazione finanziaria.....	4
B.	CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE .....	5
B.1	Caratteristiche generali dell'agevolazione .....	5
B.2	Progetti finanziabili .....	6
B.3	Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità .....	9
C.	FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO.....	10
C.1	Presentazione delle domande .....	10
C.2	Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse.....	14
C.3	Istruttoria .....	15
C.3.a	Modalità e tempi del processo .....	15
C.3.b	Verifica di ammissibilità delle domande .....	15
C.3.c	Valutazione delle domande .....	16
C.3.d	Integrazione documentale .....	16
C.3.e	Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria .....	17
C.4	Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione.....	17
C.4.a	Adempimenti post concessione.....	18
C.4.b	Caratteristiche della fase di rendicontazione .....	18
C.4.c	Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi .....	21
D.	DISPOSIZIONI FINALI .....	22
D.1	Obblighi dei soggetti beneficiari.....	22
D.2	Rinunce e decadenze dei soggetti beneficiari.....	23
D.3	Ispezioni e controlli.....	23
D.4	Monitoraggio dei risultati .....	24
D.5	Responsabile del procedimento .....	24
D.6	Pubblicazione, informazioni e contatti .....	24
D.7	Trattamento dati personali .....	25
D.8	Diritto di accesso agli atti.....	25

D.9	Definizioni e glossario .....	25
D.10	Riepilogo date e termini temporali .....	26
D.11	Allegati/informative e istruzioni .....	27
	Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 123/1998.....	27
ALL. 1	Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni de minimis .....	28
ALL. 2	Modulo per la dichiarazione degli aiuti de minimis (impresa unica).....	30
ALL. 3	Informativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi .....	33
ALL. 4	Richiesta di accesso agli atti .....	35
ALL. 5	Informativa sul trattamento dei dati personali .....	37
ALL. 6	Scheda informativa bando(*) .....	41
ALL. 7	Istruzioni sull'applicazione dell'imposta di bollo .....	43
ALL. 8	Istruzioni sulle procedure di presentazione delle domande nei sistemi informativi in uso ..	44
ALL. 9	Firma Elettronica .....	45

## **A.1 Finalità e obiettivi**

Il bando “OgniGiorno inLombardia” (di seguito, per brevità, bando), in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 1851 del 5 febbraio 2024, sostiene eventi e iniziative di carattere attrattivo-turistico delle destinazioni lombarde da realizzare in Italia e/o all'estero da parte di soggetti di natura pubblica o privata.

La misura promuove lo sviluppo dell'attrattività locale supportando iniziative territoriali di promozione turistica che integrano e completano la strategia regionale.

L'obiettivo è diffondere la conoscenza e la fruizione dell'offerta turistica di prossimità favorendo sia la peculiare vocazione territoriale sia la destagionalizzazione dell'offerta.

## **A.2 Riferimenti normativi**

### Normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato:

- il Regolamento (UE) n. 2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis

### Normativa regionale:

- la d.c.r. 20 dicembre 2022, n. 2687 con cui il Consiglio di Regione Lombardia ha approvato il “Piano per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività, previsto dall'art. 15 della l.r. n. 27 del 1° ottobre 2015”
- il Programma regionale di sviluppo sostenibile della XII Legislatura, approvato con d.c.r. 20 giugno 2023 n. 42
- la d.g.r. XII/738 del 24 luglio 2023 con cui Regione Lombardia ha approvato, a seguito di parere consiliare, il “Piano annuale della promozione turistica e dell'attrattività, previsto dall'art. 16 della l.r. 1° ottobre 2015, n. 27”
- la d.c.r. n. XII/162 del 21 dicembre 2023 avente ad oggetto ordine del giorno concernente il rifinanziamento del bando “OgniGiorno inLombardia”.
- la d.g.r. n. 1851 del 5 febbraio 2024 avente ad oggetto “Bando “OgniGiorno inLombardia” Seconda edizione - Approvazione dei criteri generali”.

## **A.3 Soggetti beneficiari**

Possono presentare domanda:

### SOGGETTI DI NATURA PUBBLICA

a) enti locali lombardi titolari di competenza in materia di promozione turistica ai sensi dell'art. 6 comma 5 e dell'art. 7 della L.R. 27/2015, comunità montane, unione di comuni, consorzi ai sensi del D. Lgs. 267/2000 cui partecipano enti locali (con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali)

b) Camere di Commercio lombarde

c) soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, di cui all'elenco analitico 2022 delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Pubbliche Amministrazioni (settore S13 nel SEC) aventi finalità statutaria di promozione turistica e sede operativa in Lombardia alla data di presentazione della domanda

### SOGGETTI DI NATURA PRIVATA IN FORMA NON IMPRENDITORIALE

d) associazioni Pro Loco lombarde iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 27/2015 entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo

e) agenzie di promozione turistica in forma non imprenditoriale<sup>1</sup> (quali ad esempio associazioni, fondazioni, ecc.) aventi sede operativa in Lombardia alla data di presentazione della domanda

f) Camere di commercio italiane all'estero riconosciute ai sensi della Legge 1° luglio 1970 n. 518 alla data di presentazione della domanda

#### SOGGETTI DI NATURA PRIVATA IN FORMA IMPRENDITORIALE

g) consorzi o società consortili aventi finalità statutaria di promozione turistica e sede operativa in Lombardia alla data di presentazione della domanda

h) altre imprese aventi oggetto sociale di promozione turistica e sede operativa in Lombardia alla data di presentazione della domanda.

I soggetti di natura privata in forma non imprenditoriale di cui alle lettere d), e), f), devono:

- essere formalmente costituiti e operanti secondo le vigenti normative in materia alla data di presentazione della domanda, come da statuto o atto costitutivo;
- avere contabilità separata per lo svolgimento di attività di natura economica.

I soggetti di natura privata in forma imprenditoriale di cui alle lettere g) e h) devono essere regolarmente costituiti, iscritti e attivi al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda.

All'atto della presentazione della domanda, i soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono sottoscrivere le seguenti dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

- attestare di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1, par. 1 e 2, del suddetto Regolamento (UE) n. 2831/2023;
- attestare di non essere sottoposto a procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 2831/2023;

Ogni soggetto richiedente può presentare al massimo una domanda di adesione per ciascuna finestra dello sportello ai sensi del successivo articolo C.1 (*Presentazione delle domande*).

#### **A.4 Esclusioni**

Sono esclusi dal presente bando i soggetti che svolgono attività economica che sono sottoposti a procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.

#### **A.5 Dotazione finanziaria**

La dotazione finanziaria per il presente bando è pari a 2.900.000,00 euro, salvo ulteriori risorse aggiuntive che si renderanno disponibili.

---

<sup>1</sup> La finalità di promozione turistica è comprovabile mediante previsione della medesima nello statuto del soggetto richiedente.

Lo stanziamento è così suddiviso:

- finestra 2024: 1.500.000,00 euro
- finestra 2025: 1.400.000,00 euro

## **B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE**

### **B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione**

L'intensità d'aiuto massima richiedibile è pari al 70% della spesa complessiva ammissibile, fatta salva la soglia di contributo massimo concedibile pari a 10.000,00 euro (diecimila/00), e l'investimento minimo totale ammissibile che non deve essere inferiore a 5.000,00 euro (cinquemila/00).

L'intensità di aiuto effettiva sarà quantificata sulla base del rapporto fra il contributo richiesto e l'investimento presentato, come eventualmente rideterminati in sede di concessione. Tale intensità, che potrà quindi essere inferiore al 70%, sarà mantenuta in sede di quantificazione del contributo finale erogabile in relazione alle spese debitamente rendicontate e ammesse alla liquidazione.

L'agevolazione prevista dal bando è concessa nella forma tecnica di una sovvenzione e verrà erogata a fondo perduto secondo le modalità di cui all'articolo C.4 (*Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione*).

Tale agevolazione è concessa, per i soggetti che svolgono attività economica, nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis.

In particolare, tale Regolamento prevede che:

- (articolo 2, comma 2) per impresa unica s'intende l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
  - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
  - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
  - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
  - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
  - e) imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese;
- (articolo 3, comma 2) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare 300.000,00 euro nell'arco di tre anni.
- (articolo 5 – cumulo) Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione (22) e del regolamento (UE) n. 717/2014(23) della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente

regolamento non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione

Nel caso di superamento del massimale de minimis, verificato sulla base della dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dai soggetti richiedenti che svolgono attività economica e/o della visura registro aiuti al momento della concessione, al soggetto richiedente che svolge attività economica è concessa automaticamente un'agevolazione rideterminata fino alla concorrenza del massimale de minimis ancora disponibile al momento della concessione medesima, a fronte di un investimento presentato e ammesso invariato.

## ***B.2 Progetti finanziabili***

I progetti per essere dichiarati ammissibili devono proporre:

- eventi e/o iniziative di carattere attrattivo-turistico delle destinazioni lombarde da realizzare in Italia e/o all'estero;
- eventi e/o iniziative collaterali di carattere attrattivo-turistico da realizzare in occasione di eventi di natura non turistica. In nessun caso è finanziabile l'organizzazione dell'evento di natura non turistica in quanto tale.

A titolo non esaustivo, si elencano gli eventi/iniziative ammissibili:

### Attività rivolte al pubblico consumer

- Visite guidate
- Itinerari e percorsi speciali
- Videomapping
- Masterclass, laboratori
- Flash mob
- Campagne di comunicazione
- "Fuori" evento
- Realizzazione di/partecipazione a eventi di promozione turistica
- Co-marketing di eventi di promozione turistica
- Partecipazione a manifestazioni fieristiche turistiche b2c o miste
- Attività collaterali in occasione di manifestazioni fieristiche turistiche b2c o miste ivi comprese quelle in cui ha partecipazione Regione Lombardia
- Concorsi digitali e tradizionali
- Partnership con vettori di trasporto
- Media Partnership
- Partnership con tour operator
- Campagne influencer/Digital PR
- Campagne DEM e Newsletter b2c su canali terzi
- Attività di social media marketing su canali terzi o sponsorizzazione di canali proprietari del proponente
- Acquisto di spazi pubblicitari on line e off line

- Press tour
- Influencer tour

#### Attività rivolte al pubblico business

- Formazione, seminari, e-learning per operatori turistici lombardi
- Formazione, seminari, e-learning per buyer
- Attività di PR e media relations della destinazione effettuate tramite soggetti terzi
- Campagne DEM e Newsletter b2b su canali terzi
- Sales Mission e Roadshow
- Workshop b2b
- Eventi stampa
- Educational tour e fam trip
- Partecipazione a manifestazioni fieristiche turistiche b2b
- Attività collaterali in occasione di manifestazioni fieristiche turistiche b2b ivi comprese quelle in cui ha partecipazione Regione Lombardia

Sono escluse:

- le iniziative che abbiano richiesto o ottenuto altri contributi pubblici per le medesime spese;
- le iniziative di qualsiasi natura promosse o partecipate a titolo oneroso o a titolo non oneroso da Regione Lombardia o dalla società regionale ARIA S.p.A., ivi comprese le iniziative realizzate con il concorso dell'ente regionale ai sensi della legge regionale 12 settembre 1986, n. 50
- le iniziative finalizzate all'incremento patrimoniale del richiedente

#### FINESTRA 2024

Per la realizzazione delle attività è fatto obbligo ai soggetti beneficiari – a pena di decurtazione delle relative spese in sede di erogazione del contributo – di trasmettere tutti i materiali promozionali esecutivi all'indirizzo [campagna@in-lombardia.it](mailto:campagna@in-lombardia.it) almeno 20 giorni prima dell'uscita prevista ai fini della verifica preventiva in termini grafici. Nell'oggetto della comunicazione dovrà essere inserita la dicitura "ID progetto Bando OgniGiorno inLombardia seconda edizione- approvazione materiali".

Il termine ultimo per la trasmissione dei materiali è il 26 novembre 2024.

L'esito della verifica è comunicato entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Sono esclusi dall'obbligo i soggetti beneficiari che candidano eventi o iniziative di carattere attrattivo-turistico già realizzati alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del decreto di concessione del contributo (fa fede la data di inizio dell'evento o dell'iniziativa).

#### FINESTRA 2025

Per la realizzazione delle attività è fatto obbligo ai soggetti beneficiari – a pena di decurtazione delle relative spese in sede di erogazione del contributo – di trasmettere tutti i materiali promozionali esecutivi all'indirizzo [campagna@in-lombardia.it](mailto:campagna@in-lombardia.it) almeno 20 giorni prima dell'uscita prevista ai fini della verifica preventiva in termini grafici. Nell'oggetto della comunicazione dovrà essere inserita la dicitura "ID progetto Bando OgniGiorno inLombardia seconda edizione- approvazione materiali".

Il termine ultimo per la presentazione dei materiali è il 28 novembre 2025.

L'esito della verifica è comunicato entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Sono esclusi dall'obbligo i soggetti beneficiari che candidano eventi o iniziative di carattere attrattivo-turistico già realizzati alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del decreto di concessione del contributo (fa fede la data di inizio dell'evento o dell'iniziativa).

Tutti gli interventi devono attenersi alle seguenti regole operative in termini di comunicazione:

- utilizzare la dicitura “con il contributo di” e almeno il logo istituzionale – raccordandosi con le indicazioni fornite dall'indirizzo [campagna@in-lombardia.it](mailto:campagna@in-lombardia.it) anche per eventuali ulteriori elementi comunicativi - secondo le linee guida dell'immagine coordinata regionale (disponibili al link <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/attivitaaistituzionali/comunicazione-istituzionale/red-BrandBook-rec/red-BrandBook-rec>);
- dare evidenza nelle cartelle stampa e nei comunicati stampa delle iniziative che il progetto è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia;
- raccordare le attività di promozione con i canali social inLombardia, secondo le regole, riportate nel seguente riquadro

Le uscite pianificate sui canali social dei soggetti beneficiari devono essere segnalate con almeno dieci giorni di anticipo rispetto all'uscita stessa, al fine di consentire l'eventuale integrazione del piano editoriale inLombardia e la ripresa attraverso i relativi canali social istituzionali. Tutti i materiali promozionali esecutivi devono essere già stati oggetto di approvazione in termini grafici.

Tale segnalazione deve:

- avvenire esclusivamente via mail all'indirizzo [campagna@in-lombardia.it](mailto:campagna@in-lombardia.it) e inserendo nell'oggetto la dicitura “Bando OgniGiorno inLombardia seconda edizione PIANIFICAZIONE SOCIAL”;
- contenere i seguenti elementi di dettaglio: date di uscita dei post/stories, indicazione del profilo social territoriale utilizzato per la pubblicazione.

I contenuti pubblicati dai soggetti beneficiari sui canali individuati per l'attività di promozione devono contenere tag e mention dei profili di inLombardia (Instagram: [@in\\_lombardia](https://www.instagram.com/in_lombardia), Facebook: [@inLOMBARDIA](https://www.facebook.com/inLOMBARDIA)).

FINESTRA 2024, FINESTRA 2025 Sono esclusi dall'obbligo i soggetti beneficiari che candidano eventi o iniziative di carattere attrattivo-turistico già realizzati alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del decreto di concessione del contributo (fa fede la data di inizio dell'evento o dell'iniziativa).

- caricare l'evento o l'iniziativa sul portale <https://www.in-lombardia.it/> sezione Eventi secondo le regole riportate nel seguente riquadro

I soggetti beneficiari già accreditati all'Ecosistema Digitale Turistico di Regione Lombardia devono procedere, prima della realizzazione dell'evento, alla compilazione e pubblicazione della scheda evento nella intranet dedicata.



Qualora non ancora accreditati all'Ecosistema Digitale Turistico di Regione Lombardia, i soggetti beneficiari devono fare preventiva richiesta di attivazione delle credenziali esclusivamente via mail all'indirizzo [marketing@in-lombardia.it](mailto:marketing@in-lombardia.it) inserendo nell'oggetto la dicitura "Bando OgniGiorno inLombardia seconda edizione Richiesta Attivazione Account". A seguire, i soggetti beneficiari ricevono via mail user, password e link di accesso alla intranet dedicata nell'ambito della quale devono provvedere, prima della realizzazione dell'evento, alla compilazione e pubblicazione della scheda evento.

In fase di erogazione del contributo, l'adempimento sarà verificato mediante l'indicazione, nella relazione tecnica finale di progetto, del link che attesta la pubblicazione obbligatoria dell'iniziativa oggetto di agevolazione sul sito <https://www.in-lombardia.it/>

FINESTRA 2024, FINESTRA 2025 Sono esclusi dall'obbligo i soggetti beneficiari che candidano eventi o iniziative di carattere attrattivo-turistico già realizzati alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del decreto di concessione del contributo (fa fede la data di inizio dell'evento o dell'iniziativa).

Regione Lombardia si riserva di chiedere, pena la decadenza dal diritto al contributo in caso di mancato adeguamento, adattamenti e revisioni alle proposte creative selezionate al fine di renderle rispondenti al format regionale.

#### Finestra 2024

I progetti ammessi devono essere realizzati e rendicontati entro il 31 dicembre 2024. Non sono ammesse proroghe.

#### Finestra 2025

I progetti ammessi devono essere realizzati e rendicontati entro il 31 dicembre 2025. Non sono ammesse proroghe.

### **B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità**

Le spese ammissibili devono essere riconducibili esclusivamente all'acquisizione, tramite soggetti terzi, di servizi funzionali all'attività di promozione turistica.

Il prospetto delle spese del progetto deve includere obbligatoriamente anche spese per attività di comunicazione e promozione dell'iniziativa di promozione turistica candidata.

Le spese relative a visite guidate di qualsiasi genere devono essere riferite ad attività esercitate esclusivamente da guide turistiche abilitate in possesso di relativo tesserino di riconoscimento<sup>2</sup>.

Tutte le spese sono ammissibili solo se riferite a titoli di spesa e di pagamento emessi dalla data di presentazione della domanda.

#### Finestra 2024

Le spese dovranno essere sostenute (giustificativi di spesa) e quietanzate esclusivamente dal soggetto beneficiario (giustificativi di pagamento) entro il 31 dicembre 2024 (termine

---

<sup>2</sup> Ai sensi della L. 190/2023 "Disciplina della professione di guida turistica"

ultimo per la trasmissione della rendicontazione finale delle spese).

### Finestra 2025

Le spese dovranno essere sostenute (giustificativi di spesa) e quietanzate (giustificativi di pagamento) esclusivamente dal soggetto beneficiario entro il 31 dicembre 2025 (termine ultimo per la trasmissione della rendicontazione finale delle spese).

Per i soggetti beneficiari di natura pubblica in contabilità finanziaria è richiesta l'imputazione dell'obbligazione giuridica a valere sull'esercizio finanziario 2025.

Le spese si intendono al netto di IVA o altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i soggetti beneficiari sono assoggettati.

Non sono ammesse:

- spese per investimenti di natura capitale
- spese per il personale
- spese per adempimenti ad obblighi di legge
- spese di trasporto non rispondente a finalità di promozione turistica
- spese di ordinaria amministrazione del soggetto richiedente
- spese funzionali all'attività economica del richiedente
- spese relative ai canali di comunicazione proprietari del richiedente
- spese relative all'evento di natura non turistica in occasione del quale è realizzata l'attività promozionale candidata a valere sulla misura
- spese relative ad auto-fatturazioni e spese effettuate e/o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento, così definito ai sensi dell'articolo 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza ed inoltre le spese in cui vi siano elementi di vincolo o collusione tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità e parentela).

## **C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO**

### **C.1 Presentazione delle domande**

Il soggetto richiedente deve presentare domanda di contributo al responsabile del procedimento per la fase di concessione:

**FINESTRA 2024 - codice piattaforma Bandi e Servizi RLP12024037303**

**dalle ore 12.00 del 3 aprile 2024 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 10 aprile 2024**

per iniziative da realizzare dal 3 aprile 2024 al 31 dicembre 2024 (fa fede la data di inizio dell'iniziativa che può protrarsi anche oltre il 31 dicembre 2024; in ogni caso le attività devono essere rendicontate entro il 31 dicembre 2024).

**FINESTRA 2025 - codice piattaforma Bandi e Servizi RLP12024037304**

**dalle ore 12.00 del 21 novembre 2024 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 28 novembre 2024**

per iniziative da realizzare dal 21 novembre 2024 al 31 dicembre 2025 (fa fede la data di inizio dell'iniziativa che può protrarsi anche oltre il 31 dicembre 2025; in ogni caso le attività devono essere rendicontate entro il 31 dicembre 2025. Per i soggetti di natura pubblica in

contabilità finanziaria è richiesto che l'obbligazione giuridica sia imputata all'esercizio finanziario 2025).

Le domande devono essere presentate esclusivamente in forma telematica accedendo al portale Bandi e Servizi raggiungibile all'indirizzo [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it) e compilando l'apposita modulistica.

L'accesso a Bandi e Servizi per la presentazione della domanda può essere effettuato esclusivamente:

- a) per i soggetti richiedenti con sede legale o operativa nello Stato italiano, tramite:
  - i. identità digitale SPID;
  - ii. Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo;
- b) per gli utenti che compilano la domanda non aventi codice fiscale italiano, tramite credenziali di accesso appositamente rilasciate.

La persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente deve:

- a) se non in possesso di un codice fiscale italiano: registrarsi al fine del rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma Bandi e Servizi;
- b) in tutti gli altri casi:
  - i. compilare le informazioni anagrafiche del soggetto richiedente;
  - ii. allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'atto costitutivo del soggetto richiedente, che rechi le cariche associative.

Qualora non ancora registrate a Bandi e Servizi, le Camere di commercio italiane all'estero devono utilizzare in profilazione la natura giuridica "Impresa o ente privato costituito all'estero non altrimenti classificabile".

I tempi di validazione della registrazione possono variare, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata: durante tale periodo non sarà possibile operare sulla piattaforma. Si raccomanda, pertanto, di procedere con congruo anticipo alla fase di registrazione, che può essere realizzata in qualsiasi momento a prescindere dall'apertura dei termini per la presentazione delle domande.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti nel profilo all'interno del sistema informativo sono ad esclusiva cura e responsabilità di ciascun soggetto richiedente.

Ulteriori informazioni sono disponibili al link <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Diritti-e-tutele/bandi-online/bandi-online>.

Nella domanda on line di partecipazione al bando, il soggetto richiedente deve, tra le altre informazioni richieste in anagrafica, indicare:

- a) riferimenti dell'istituto di credito: denominazione, intestatario, coordinate bancarie (codice IBAN; in caso di enti assoggettati a tesoreria unica coordinate del relativo conto);
- b) le spese totali ammissibili e il contributo richiesto
- c) i seguenti dati relativi al numero di visitatori/turisti previsti nell'ambito dell'evento o iniziativa candidata da inserire in modo strutturato nella dedicata sezione del modulo di domanda generato automaticamente dalla piattaforma Bandi e Servizi
  - Unità di misura
  - Baseline di riferimento

- Periodicità di rilevazione del dato
- Obiettivo da raggiungere
- Soggetto responsabile della rilevazione/certificazione

Al termine della compilazione on line dello step di anagrafica, ogni soggetto richiedente dovrà provvedere obbligatoriamente ad allegare la documentazione così come elencata di seguito:

- la **scheda progetto (allegato B) in formato word – non necessita di sottoscrizione**.  
La scheda progetto deve essere compilata in modo dettagliato: il soggetto proponente deve fornire tutti gli elementi utili e di dettaglio per consentire un'adeguata e approfondita valutazione delle proposte. Ciascuna attività descritta nella scheda progetto, per la quale è previsto un investimento, deve essere analiticamente richiamata nel prospetto spese di cui al successivo allegato C, utilizzando la medesima dicitura al fine di consentire una connessione univoca fra le attività descritte nella scheda progetto e quelle quotate nel prospetto delle spese;
- il **prospetto delle spese (allegato C) in formato Excel – non necessita di sottoscrizione** che deve contenere obbligatoriamente, tra le altre spese per acquisizione di servizi, anche spese per attività di comunicazione e promozione dell'iniziativa di promozione turistica candidata.

I soggetti che svolgono attività economica devono allegare anche la seguente ulteriore documentazione:

a) dichiarazione degli aiuti de minimis di cui all'articolo 2.2 lettere c) e d) del regolamento (UE) n. 1407/2013 (allegato D - perimetro impresa unica)	da scaricare, compilare e ricaricare a sistema - <b>- necessita di sottoscrizione</b>	OBBLIGATORIO PER TUTTI I SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' ECONOMICA
--	--	--

I soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo A.3 (*Soggetti beneficiari*) devono comunicare anche il codice CUP assegnato al progetto:

CUP assegnato al progetto	da compilare a sistema	OBBLIGATORIO PER TUTTI I SOGGETTI DI CUI ALLE LETTERE a), b) c) DELL'ARTICOLO A.3 DEL BANDO  IN CASO DI NON ASSOGGETTAMENTO ALLEGARE DICHIARAZIONE DI NON ASSOGGETTAMENTO AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE
---------------------------	------------------------	---

I soggetti di cui alle lettere c), e) del precedente articolo A.3 (*Soggetti beneficiari*) devono allegare anche la seguente documentazione:

b) statuto o atto costitutivo	da caricare a sistema – <b>non necessita di sottoscrizione</b>	OBBLIGATORIO PER TUTTI I SOGGETTI DI CUI ALLE LETTERE c) ed e) DELL'ARTICOLO A.3 DEL BANDO
-------------------------------	---	--

La richiesta di agevolazione può essere compilata:

- a) dal legale rappresentante della PMI richiedente, tramite accesso a Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE, così come rinvenibile dal Registro delle Imprese;
- b) dal legale rappresentante del soggetto richiedente, tramite accesso a Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE, ma non ancora rinvenibile dal Registro delle Imprese;
- c) da un soggetto diverso per conto del legale rappresentante del soggetto richiedente tramite accesso a Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE o da soggetti richiedenti residenti negli Stati esteri senza sede operativa italiana al momento della presentazione della domanda

A prescindere dal soggetto compilatore, non è richiesta la sottoscrizione della documentazione obbligatoria sopra citata ad eccezione dei seguenti documenti:

- laddove applicabile, dichiarazione degli aiuti de minimis di cui all'articolo 2.2 lettere c) e d) del regolamento (UE) n. 1407/2013 (allegato D - perimetro impresa unica) da sottoscrivere con firma digitale o elettronica da parte del rappresentante legale;
- modulo di adesione (Facsimile Allegato A) generato automaticamente dal sistema che il soggetto deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità, e riallegare su Bandi e Servizi previa sottoscrizione con firma digitale o elettronica da parte del rappresentante legale.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16,00 euro - ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "PagoPA" dall'apposita sezione del sistema informatico.<sup>3</sup>

Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 allegato B articolo 16 oppure 27bis.

<sup>3</sup> Art 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID. Art 15 Dlgs n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA.

La domanda di partecipazione al bando è trasmessa e protocollata elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante “Invia al protocollo”.

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di agevolazione presentata e dei suoi allegati.

Il codice identificativo della domanda (ID) assegnato dal sistema informativo, attestante l'avvenuto ricevimento telematico della domanda, è comunicato al soggetto richiedente via posta elettronica all'indirizzo ordinario indicato nella sezione anagrafica di [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it) e ne rappresenta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

Tutte le comunicazioni ufficiali relative al bando saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) specificato nella domanda. Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e attivo.

Al fine della determinazione della presentazione della domanda si considera la data di presentazione della domanda e/o il numero di protocollo identificativo e progressivo assegnato alla domanda medesima dalla piattaforma informatica raggiungibile all'indirizzo [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it).

La presentazione della domanda entro la data e l'orario previsto di scadenza dei termini è di esclusiva responsabilità del soggetto richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma informatica raggiungibile all'indirizzo [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it), difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo. È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita. Pertanto, si raccomanda ai soggetti richiedenti di accedere alla piattaforma informatica raggiungibile all'indirizzo [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it) entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Sul sito [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it) sarà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente bando.

La domanda di partecipazione al bando trasmessa con forme, tempistiche o modalità differenti da quelle previste nel presente bando si considera non ricevibile. Regione Lombardia non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore

## ***C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse***

L'agevolazione è concessa mediante **una procedura valutativa a sportello** (di cui all'articolo 5 comma 3 del D.Lgs. n. 123/1998) **secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.**

Il bando prevede, oltre alla presentazione della domanda di agevolazione e al superamento dell'istruttoria formale, una valutazione dei requisiti di ammissibilità tecnica del progetto effettuata da un apposito Nucleo di valutazione (*cf. articolo C.3.c Valutazione delle domande*) effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.

Al fine della determinazione dell'ordine cronologico si considera il numero di protocollo identificativo e progressivo assegnato dalla piattaforma [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it) alla domanda presentata.

### **C.3 Istruttoria**

#### **C.3.a Modalità e tempi del processo**

Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

#### **C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande**

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande a cura del responsabile del procedimento per la fase di concessione è effettuata per le domande presentate entro i termini di presentazione ed è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

- rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
- regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando;
- sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi previsti dal bando.

In sede di istruttoria di ammissibilità formale, il responsabile del procedimento per la fase di concessione può chiedere al soggetto richiedente - tramite PEC inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in domanda – i documenti e/o i chiarimenti che si rendessero necessari **ad esclusione della documentazione composta dalla scheda progetto (allegato B) e dal prospetto delle spese (allegato C)**, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 5 (cinque) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento si intendono sospesi sino alla data di ricevimento dei chiarimenti e/o della documentazione integrativa.

Costituisce causa di non ammissibilità della domanda:

- la mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito;
- l'assenza o la mancata compilazione della scheda progetto (allegato B) e del prospetto delle spese (allegato C)

A seguito degli esiti dell'istruttoria formale, il responsabile del procedimento per la fase di concessione approva periodicamente con proprio decreto l'elenco delle proposte formalmente ammissibili.

L'avvenuta ammissione all'istruttoria formale della domanda presentata non costituisce automaticamente titolo all'istruttoria di merito della pratica correlata.

Le domande formalmente ammissibili accedono alla fase di istruttoria di merito fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

### C.3.c Valutazione delle domande

La valutazione delle proposte progettuali ritenute formalmente ammesse è svolta da un Nucleo di valutazione, da nominare con apposito provvedimento di Regione Lombardia a cura del Direttore Generale della Direzione Generale competente, **secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.**

Il Nucleo, nel rispetto delle tempistiche previste dal presente bando, si riunisce in base alle domande formalmente ammissibili, esaminandole secondo l'ordine cronologico di arrivo e fino ad esaurimento risorse.

La valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata sulla base dei criteri sottoindicati

CRITERI	INDICATORI	ESITO
<b>A. Qualità della proposta di iniziativa di promozione turistica</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>completezza della descrizione dell'iniziativa e adeguatezza di finalità, obiettivi e target</li></ul>	SÌ/NO
	<ul style="list-style-type: none"><li>presenza di risultati attesi con indicazione di metriche e indicatori di performance (valutazione ex ante)</li></ul>	SÌ/NO
	<ul style="list-style-type: none"><li>indicazione delle spese di comunicazione, dei canali e degli strumenti di promozione turistica</li></ul>	SÌ/NO
<b>B. Congruità del piano di investimento dell'iniziativa di promozione turistica</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>articolazione del percorso dell'iniziativa e relativo cronoprogramma per la sua realizzazione</li></ul>	SÌ/NO
	<ul style="list-style-type: none"><li>congruità e coerenza delle singole voci spesa rispetto alla proposta progettuale</li></ul>	SÌ/NO
	<ul style="list-style-type: none"><li>visibilità della destinazione e capacità di attrazione di flussi turistici in Lombardia</li></ul>	SI/NO

Nell'ambito dell'analisi tecnica, in particolare nell'ambito del criterio di valutazione B, il Nucleo di valutazione valuterà altresì la coerenza, congruità e pertinenza delle spese di progetto dichiarate dal soggetto richiedente rispetto all'evento o iniziativa di promozione turistica candidato e potrà procedere alla revisione delle spese ammissibili presentate in termini di rideterminazione dei valori.

Per essere ammessi all'agevolazione i progetti devono conseguire esito positivo (Sì) per tutti gli indicatori previsti dai criteri.

### C.3.d Integrazione documentale

In sede di valutazione di merito, l'istruttoria delle proposte progettuali viene svolta sulla base degli elementi di qualificazione della proposta progettuale di cui agli Allegati B e C. Il Nucleo di valutazione può richiedere, per il tramite del responsabile del procedimento per la fase di concessione, chiarimenti sui contenuti dell'Allegato B e C. Il richiedente è tenuto a fornire



risposta nel termine di 5 (cinque) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento si intendono sospesi sino alla data di ricevimento dei chiarimenti. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda. I chiarimenti resi dal richiedente non possono modificare il contenuto degli Allegati B e C.

Fino alla seduta del nucleo di valutazione che esamina la domanda, il soggetto richiedente può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'Allegato B o nell'Allegato C di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda medesima a condizione che la rettifica non comporti:

- la presentazione di un nuovo progetto e/o di un nuovo prospetto spese
- la modifica sostanziale dell'Allegato B e/o C
- la compilazione di sezioni documentali incomplete degli Allegati B e C.

### ***C.3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria***

A seguito degli esiti dell'istruttoria tecnica delle domande formalmente ammesse, il responsabile del procedimento per la fase di concessione, entro 90 giorni successivi alla presentazione della domanda, approva periodicamente con proprio decreto l'elenco secondo l'ordine cronologico di presentazione:

- delle domande valutate nel merito e ammesse ad agevolazione;
- delle domande valutate nel merito e non ammesse ad agevolazione;
- delle domande formalmente ammissibili non valutate nel merito per esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna finestra

Qualora la dotazione finanziaria della finestra risulti incapiente con riferimento all'ultimo progetto utilmente presentato in ordine cronologico, per quest'ultimo si procederà con la concessione parziale del contributo sulla base del residuo disponibile.

In caso di economie derivanti da rinunce, decadenze, revoche o mancate accettazioni intervenute in sede di accettazione dell'agevolazione:

- l'eventuale agevolazione parziale potrà essere eventualmente integrata fino all'occorrenza del contributo richiesto;
- le domande non valutate possono accedere alla valutazione di merito fino a esaurimento delle risorse residue disponibili

Eventuali rinunce, decadenze, revoche intervenute successivamente alla chiusura dei termini per l'accettazione del contributo da parte dell'ultimo progetto utilmente valutato nel merito e ammesso ad agevolazione non comporteranno ulteriori scorrimenti dell'elenco delle eventuali domande non valutate nel merito per esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna finestra.

L'elenco delle domande valutate e ammesse, valutate e non ammesse o non valutate nel merito viene pubblicato sul BURL e sul sito internet [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it).

### ***C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione***

L'agevolazione viene erogata esclusivamente a saldo, al netto delle ritenute di legge ove applicabili.

#### **C.4.a Adempimenti post concessione**

Entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL dell'elenco delle domande ammesse, il soggetto richiedente deve comunicare l'accettazione dell'agevolazione assegnata accedendo all'apposita sezione del sistema informativo [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it).

La mancata accettazione entro i termini previsti comporta l'automatica decadenza dal diritto all'agevolazione

#### **C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione**

Ai fini dell'erogazione del contributo, il soggetto richiedente deve trasmettere tramite il sistema informativo [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it)

- finestra 2024: entro e non oltre il 31 dicembre 2024
- finestra 2025: dal 1° gennaio 2025 ed entro e non oltre il 31 dicembre 2025

la seguente documentazione:

- una relazione finale (allegato E) sugli esiti di progetto recante obbligatoriamente il link che attesta la pubblicazione obbligatoria dell'iniziativa oggetto di agevolazione sul sito <https://www.in-lombardia.it/>;
- un modulo di rendicontazione (allegato F) recante la conciliazione dei giustificativi di spesa e di pagamento rendicontati rispetto alle attività e al dettaglio di progetto previste e ai relativi importi presentati, in adesione, nel prospetto spese di cui all'allegato C;
- copia dei materiali di promozione turistica realizzati univocamente denominati da allegare in un unico file compresso;
- copia di foto e/o video realizzati da denominare univocamente e da allegare in un unico file compresso;
- liberatoria di trasmissione e cessione dati media a favore di ARIA s.p.a. per finalità di promozione turistica del territorio debitamente sottoscritto dal legale rappresentante (Allegato G);
- copia della mail di autorizzazione dei materiali di comunicazione oppure dichiarazione di non assoggettamento ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in caso di eventi o iniziative già realizzati alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del decreto di concessione del contributo (fa fede la data di inizio dell'evento o dell'iniziativa);
- dichiarazione ai fini dell'applicazione della ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell'articolo 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e detraibilità IVA (allegato H);<sup>4</sup>
- le fatture di acquisto di ciascuno dei servizi rendicontati contenenti i costi unitari dell'acquisto e la documentazione attestante l'avvenuto pagamento e l'uscita di cassa (in unico file in formato elettronico con estensione .pdf) che dovrà dimostrare l'avvenuta ricezione da parte del fornitore del corrispettivo della fattura.

---

<sup>4</sup> La dichiarazione ai fini dell'applicazione della ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell'articolo 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e detraibilità IVA deve essere resa dal soggetto richiedente nell'anno di erogazione dell'agevolazione. In caso di presentazione della richiesta di erogazione del contributo in un anno diverso da quello di liquidazione dello stesso, il RUP procederà alla richiesta di trasmissione della dichiarazione aggiornata

- sulla base della normativa vigente, eventuale dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del fornitore del servizio relativa all'esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica.

Il soggetto beneficiario dovrà indicare, obbligatoriamente, nell'apposita sezione della piattaforma Bandi e Servizi, anche i seguenti dati relativi al numero di visitatori/turisti rilevati nell'ambito dell'evento o iniziativa realizzato:

- Unità di misura
- Baseline di riferimento
- Periodicità di rilevazione del dato
- Obiettivo raggiunto
- Soggetto responsabile della rilevazione/certificazione

Alla fine del caricamento della documentazione e della compilazione dei dati di rendicontazione, verrà generato automaticamente dalla piattaforma Bandi e Servizi il modulo di richiesta di erogazione (facsimile Allegato I).

Gli originali delle fatture e/o dei documenti contabili probanti quietanzati relativi all'investimento complessivamente ammesso dovranno essere tenuti agli atti presso i competenti uffici del soggetto richiedente ed esibiti in caso di controlli.

Il responsabile del procedimento per la fase di liquidazione effettua l'erogazione entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione previa verifica:

- in caso di soggetti di natura privata in forma imprenditoriale, dello stato di attività del soggetto beneficiario;
- in caso di soggetti di natura privata in forma non imprenditoriale, dell'operatività del soggetto beneficiario sulla base dello statuto o atto costitutivo;
- in caso di associazioni Pro Loco lombarde, iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 27/201. Sono fatti salvi casi di domanda di iscrizione non pervenuta per motivi informatici non imputabili alla pro loco richiedente e adeguatamente comprovabili. In caso di domanda di iscrizione pervenuta ma non ancora istruita dall'ente regionale, la liquidazione sarà subordinata, fermo restando gli altri requisiti previsti, all'accoglimento della medesima;
- della regolarità contributiva del soggetto beneficiario;
- dei risultati e degli obiettivi raggiunti dal progetto sulla base della relazione finale.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'articolo 6 del Decreto del 30/01/2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 dell'1/06/2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (Legge n. 98/2013, articolo 31 commi 3 e 8-bis).

Le eventuali integrazioni richieste dal responsabile del procedimento per la fase di liquidazione devono essere trasmesse entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni solari e consecutivi. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento di erogazione si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.

Ai fini della rendicontazione si chiarisce che:

- le spese sono ammissibili solo se riferite a progetti avviati dalla data di presentazione della domanda; l'avvio del progetto è comprovabile dal primo giustificativo emesso;

- tutti i giustificativi di spesa devono contenere i costi reali unitari dei servizi acquisiti; non sono ammessi giustificativi a corpo;
- l'ammissibilità delle spese rendicontate viene effettuata in termini di contenuti e di importi in raffronto alle attività progettuali così come dettagliate dal richiedente nel prospetto delle spese (allegato C) presentato in domanda.

In ogni caso, ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese ammissibili devono essere debitamente sostenute e quietanziate esclusivamente dal beneficiario; non sono ammessi soggetti attuatori.

In tutti i casi i giustificativi di spesa conservati dai soggetti beneficiari devono:

- rispettare la normativa di riferimento in termini di "annullamento" della spesa ovvero riportare un timbro o una segnatura indelebile, nel caso di documenti giustificativi digitali indicare la dicitura, contenente i dati minimi essenziali quali il Codice Unico di Progetto (CUP), ID progetto e la denominazione del bando, oltre all'importo rendicontato

*Esempio*

*CUP E18J23000220009 ID 445788 Bando OgniGiorno inLombardia importo rendicontato € 2.000,00*

- a) Nel caso di fatture elettroniche prodotte in formato .xml (secondo gli standard tecnici definiti dalla normativa vigente di riferimento ed il cui contenuto deve essere nel tempo immutabile e non alterabile), l'annullamento deve essere effettuato tramite l'inserimento dei dati richiesti nell'oggetto del documento.
- b) L'annullamento deve essere effettuato sull'originale del documento registrato ed inserito in contabilità ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii. e la scansione del documento originale annullato deve essere trasmessa tramite il sistema [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it) in sede di rendicontazione.
- c) In caso di giustificativi di spesa emessi prima della comunicazione del CUP da parte di Regione Lombardia all'atto della concessione dell'agevolazione, il CUP va aggiunto successivamente sui giustificativi di spesa originali e comunque entro e non oltre la trasmissione della rendicontazione.
- d) Unicamente nel caso di fatture originariamente digitali che non riportano il CUP, immodificabili dopo l'emissione, è possibile assolvere all'obbligo indicando le diciture previste nelle causali dei giustificativi di pagamento (es: campo di descrizione dei bonifici) solo qualora il pagamento sia inequivocabilmente riferibile allo specifico giustificativo (riferimento esplicito alla fattura elettronica che si intende "annullare").
- e) Infine, qualora i metodi sopra descritti non siano percorribili, è possibile effettuare una copia cartacea della fattura su cui apporre l'annullamento, compilandola e conservando tale copia nel medesimo fascicolo, producendola in rendicontazione unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) in cui si elencano gli estremi del giustificativo interessato, la fonte di finanziamento e l'importo esposto e si dichiara che:
  - non è stato possibile a tempo debito procedere all'annullamento della fattura tramite l'indicazione del CUP nell'oggetto del documento;
  - la fattura viene presentata/non viene presentata a valere su altre agevolazioni

- essere pertinenti e connesse al progetto approvato;

- essere denominate nel modulo di rendicontazione (allegato F) esattamente come le attività progettuali previste, in sede di adesione, nel prospetto spese di cui all'allegato C.
- aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione. A tale proposito si specifica quanto segue:
  - le spese devono essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzi il trasferimento già avvenuto del denaro tra beneficiario e i fornitori);
  - il conto corrente, gli assegni non trasferibili, le carte (carta di credito, bancomat) devono essere intestati al soggetto beneficiario (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali intestate al soggetto beneficiario). In caso di utilizzo di carte di credito sarà necessario allegare in rendicontazione anche l'estratto conto delle stesse.
  - l'estratto conto da cui risulti l'addebito e i titoli attestanti il pagamento devono mostrare chiaramente l'importo, la data del pagamento, nonché la causale dello stesso.

In nessun caso saranno ammesse le spese sostenute tramite:

- compensazione di crediti e debiti, anche nel caso di compensazione parziale;
- pagamento in contanti, anche nel caso di pagamento parziale;
- pagamento effettuato direttamente da dipendenti/addetti del soggetto beneficiario, anche nel caso di pagamento parziale;
- giustificativi di spesa di importo imponibile complessivo inferiore a 250,00 euro (duecentocinquanta/00);
- giustificativi di spesa a corpo;
- l'erogazione di contributi o di analoghe sovvenzioni prive di natura corrispettiva e retributiva come, ad esempio, contributi, rimborsi, donazioni, erogazioni liberali, ecc.

Inoltre, si specifica che i soggetti beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto: le spese devono essere, infatti, registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità del soggetto beneficiario; le spese non attestabili tramite fatture/documenti giustificativi devono essere riscontrabili nella contabilità ed essere chiaramente riferibili al progetto in base ad apposita documentazione che ne attesti l'imputazione percentuale alle attività finanziate

Qualora i giustificativi di spesa siano redatti in una lingua differente dall'italiano o dall'inglese (per es. francese o tedesco), dovrà essere allegata una traduzione in italiano firmata digitalmente dal Soggetto beneficiario;

Nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è calcolato sulla base del cambio medio Banca D'Italia calcolato alla data di effettivo pagamento.

#### **C.4.c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi**

*Variazioni societarie*

Le variazioni societarie (senza modifica di codice fiscale/partita IVA) devono essere comunicate al responsabile del procedimento per la fase di concessione entro la richiesta di erogazione del saldo dell'agevolazione a Regione Lombardia via PEC all'indirizzo [turismo\\_moda@pec.regione.lombardia.it](mailto:turismo_moda@pec.regione.lombardia.it). Il responsabile del procedimento per la fase di concessione assume proprio provvedimento di autorizzazione o diniego alla variazione societaria entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

#### ***Cambio di titolarità dell'agevolazione***

Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo A.3 (*Soggetti beneficiari*) del bando, le richieste di cambio di titolarità dell'agevolazione devono essere autorizzate e, pertanto, la richiesta deve essere presentata via PEC, esclusivamente dopo la concessione dell'agevolazione e prima della richiesta di erogazione del contributo, al responsabile del procedimento per la fase di concessione all'indirizzo [turismo\\_moda@pec.regione.lombardia.it](mailto:turismo_moda@pec.regione.lombardia.it) esplicitandone le motivazioni e fornendo tutti gli elementi utili alla valutazione della richiesta per la relativa autorizzazione. Il responsabile del procedimento per la fase di concessione assume proprio provvedimento di autorizzazione o diniego alla variazione societaria entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

#### ***Variazioni delle spese e/o dei progetti***

Non sono ammesse variazioni delle spese e/o dei progetti.

#### ***Rideterminazione delle agevolazioni***

In sede di erogazione, si potrà procedere - sulla base della documentazione ricevuta per la richiesta di liquidazione - alla rideterminazione dell'agevolazione concessa in relazione a diminuzioni dell'ammontare delle spese ammissibili; ogni eventuale rideterminazione dell'agevolazione verrà approvata tramite provvedimento del responsabile del procedimento per la fase di liquidazione.

Il contributo è soggetto a decurtazione relativamente alle spese per i materiali promozionali qualora il soggetto beneficiario non rispetti gli obblighi di cui al successivo articolo D.1 (*Obblighi dei soggetti beneficiari*) lettera g).

Le diminuzioni dell'ammontare delle spese ammissibili comportano:

- la rideterminazione delle spese ammissibili e della relativa agevolazione nel rispetto dell'intensità d'aiuto concessa, se le diminuzioni medesime risultano inferiori o pari al 30% dell'investimento ammesso, fermo restando la verifica del raggiungimento degli obiettivi e delle finalità progettuali;
- la decadenza totale dall'agevolazione se le diminuzioni medesime risultano superiori al 30% dell'investimento ammesso ovvero se le diminuzioni anche inferiori a tale soglia percentuale comportano il mancato rispetto dell'investimento minimo di 5.000,00 euro (cinquemila/00) di cui all'articolo B.1 (*Caratteristiche dell'agevolazione*).

Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del progetto non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare dell'agevolazione complessivamente concessa.

## **D. DISPOSIZIONI FINALI**

### **D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari**

I soggetti beneficiari sono obbligati a:

- a) assicurare che le attività previste dal progetto vengano realizzate nei termini stabiliti al precedente articolo B.2 (*Progetti finanziabili*);
- b) assicurare che le attività siano realizzate in conformità al progetto presentato in fase di domanda di partecipazione;
- c) conservare, per un periodo di 10 (dieci) anni, a decorrere dalla data di ricezione del pagamento del contributo, la documentazione originale di rendicontazione;
- d) collaborare ed accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto;
- e) evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto (es. materiale a stampa, pubblicità, ecc.), che esso è realizzato con il contributo di Regione Lombardia;
- f) trasmettere l'accettazione del contributo entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse sul BURL;
- g) trasmettere, entro e non oltre:
  - il 26 novembre 2024 per i soggetti beneficiari della finestra 2024
  - il 28 novembre 2025 per i soggetti beneficiari della finestra 2025
 all'indirizzo mail [campagna@in-lombardia.it](mailto:campagna@in-lombardia.it) tutti i materiali promozionali esecutivi in tempo utile (ovvero almeno 20 giorni prima per ciascuna uscita prevista) per la verifica in termini grafici; è fatta esclusione per gli eventi o le iniziative già realizzate alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del decreto di concessione del contributo (fa fede la data di inizio dell'evento o dell'iniziativa);
- h) adattare e revisionare le proposte creative selezionate al fine di renderle rispondenti al format regionale;
- i) trasmettere la rendicontazione finale del progetto
  - entro il 31 dicembre 2024 per i soggetti beneficiari della finestra 2024
  - a partire dalla chiusura dei termini per l'accettazione dell'agevolazione ed entro il 31 dicembre 2025 per i soggetti beneficiari della finestra 2025

Il mancato rispetto dei suddetti obblighi, ad eccezione della lettera g), comporta l'automatica decadenza dal diritto all'agevolazione secondo le previsioni di cui all'articolo D.2 (*Rinunce e decadenze dei soggetti beneficiari*).

### **D.2 Rinunce e decadenze dei soggetti beneficiari**

La rinuncia deve essere comunicata al responsabile del procedimento per la fase di concessione via PEC all'indirizzo [turismo\\_moda@pec.regione.lombardia.it](mailto:turismo_moda@pec.regione.lombardia.it) mediante richiesta sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.

Il contributo è soggetto a decadenza totale:

- a) in caso di rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
- b) qualora il soggetto beneficiario non rispetti gli obblighi di cui all'articolo D.1 (*Obblighi dei soggetti beneficiari*) ad eccezione della lettera g)
- c) qualora le diminuzioni delle spese totali ammissibili del progetto superino la percentuale del 30% (trenta per cento) ovvero se le diminuzioni anche inferiori a tale soglia percentuale comportino il mancato rispetto dell'investimento minimo di 5.000,00 euro (cinquemila/00) di cui all'articolo B.1 (*Caratteristiche dell'agevolazione*);
- d) in caso di mancato rispetto delle regole del regime de minimis.

### **D.3 Ispezioni e controlli**

Regione Lombardia, anche tramite propri enti o delegati, può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede del beneficiario.

I controlli, svolti da funzionari di Regione Lombardia o loro delegati, sono finalizzati a verificare:

- l'effettiva fruizione dei servizi oggetto di contributo;
- il rispetto degli obblighi previsti dal bando;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario;
- i documenti presentati.

#### **D.4 Monitoraggio dei risultati**

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (articolo 7 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e articolo 32, comma 2 bis, lettera g della l.r. 1° febbraio 2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di adesione che di rendicontazione.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, l'indicatore individuato è il seguente:

- importo contributo concesso

#### **D.5 Responsabile del procedimento**

Il responsabile del procedimento per la fase di concessione per Regione Lombardia è il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Programmazione, promozione turistica e territoriale della Direzione generale Turismo, marketing territoriale e moda.

Il responsabile del procedimento per la fase di erogazione per Regione Lombardia è il Dirigente pro tempore della Struttura Gestione delle agevolazioni, dei controlli e risorse umane della Direzione generale Turismo, marketing territoriale e moda

#### **D.6 Pubblicazione, informazioni e contatti**

Per informazioni relative **alla fase di adesione e concessione**:

<b>ENTE</b>	<b>E-mail</b>	<b>Telefono</b>
REGIONE LOMBARDIA	bandi.turismo@regione.lombardia.it	02 6765 0529 02 6765 4908  dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00

Per informazioni relative **alla fase di liquidazione**:

<b>ENTE</b>	<b>E-mail</b>
-------------	---------------



REGIONE LOMBARDIA	turismomoda_liquidazioni@regione.lombardia.it
----------------------	---

Per le richieste di **assistenza tecnica** alla compilazione on line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate:

ENTE	E-mail	Telefono
ARIA S.p.A.	bandi@regione.lombardia.it	Numero verde 800.131.151 il numero verde è attivo dal lunedì al sabato, escluso festivi, dalle 8.00 alle 20.00. Al di fuori di questi orari o in caso di linee occupate, è sempre disponibile l'assistente virtuale

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della l.r. 1° febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla scheda informativa, riportata all'allegato 5.

#### ***D.7      Trattamento dati personali***

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. n. 101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali riportata all'allegato 5.

#### ***D.8      Diritto di accesso agli atti***

Copia del bando e degli atti ad esso connessi sono custoditi e visionabili presso l'Unità Organizzativa Programmazione, promozione turistica e territoriale della Direzione generale Turismo, marketing territoriale e moda.

L'accesso agli atti avviene con le modalità ed i tempi previsti nel Titolo II, parte prima della l.r. n.1/2012.

#### ***D.9      Definizioni e glossario***

Ai fini del presente bando si forniscono le seguenti definizioni:

**Agevolazione:** l'agevolazione prevista dal bando è concessa nella forma tecnica di una sovvenzione e verrà erogata a fondo perduto.

**Bando:** il presente avviso, con i relativi allegati.

**D.g.r.:** la d.g.r. n. 1851 del 5 febbraio 2024 avente ad oggetto "Bando OgniGiorno in Lombardia Seconda Edizione – Approvazione criteri generali".

**Firma elettronica:** ai sensi del Regolamento dell'Unione europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando potrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo

di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71”.

**Regolamento (UE) n. 2831/2023:** il Regolamento relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

**Soggetto beneficiario:** i soggetti destinatari delle agevolazioni concesse a valere sul presente bando, ossia i soggetti che, a seguito della presentazione di un progetto vengono ammessi al contributo.

Ai fini dell'interpretazione del presente bando, tutti i termini indicati al singolare includono il plurale, e viceversa. I termini che denotano un genere includono l'altro genere, salvo che il contesto o l'interpretazione indichino il contrario.

#### ***D.10 Riepilogo date e termini temporali***

<b>FINESTRA 2024: dalle ore 12.00 del 3 aprile 2024 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 10 aprile 2024</b>  <b>FINESTRA 2025: dalle ore 12.00 del 21 novembre 2024 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 28 novembre 2024</b>	<b>apertura e chiusura</b> dei termini per la presentazione delle domande
<b>Entro 90 giorni successivi dalla presentazione delle domande</b>	<b>approvazione del decreto regionale dell'elenco delle domande ammesse, non ammesse, non valutate</b>
<b>Entro 15 giorni solari e consecutivi dalla pubblicazione sul BURL dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse</b>	<b>accettazione del contributo</b>
<b>FINESTRA 2024: entro il 26 novembre 2024</b>  <b>FINESTRA 2025: entro il 28 novembre 2025</b>	<b>richiesta approvazione materiali di comunicazione</b>
<b>FINESTRA 2024</b> <b>Dalla data di presentazione della domanda al 31 dicembre 2024</b>  <b>FINESTRA 2025</b> <b>Dalla data di presentazione della domanda al 31 dicembre 2025</b>	<b>realizzazione del progetto</b>
<b>FINESTRA 2024</b> <b>Entro e non oltre il 31 dicembre 2024</b>	<b>rendicontazione e richiesta di erogazione</b>

**FINESTRA 2025****Dal 1° gennaio 2025 ed entro e non oltre il 31 dicembre 2025*****D.11 Allegati/informative e istruzioni******Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 123/1998***

Le agevolazioni di cui al presente bando godono di privilegio speciale ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 dell'articolo 9 "Revoca dei benefici e sanzioni" del D.Lgs. n. 123/98 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59".

I documenti che seguono hanno una funzione informativa.

La versione da compilare, se necessario, è quella disponibile sul sito [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it).

## ***ALL. 1 Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni de minimis***

### **Sezione A: come individuare il beneficiario – il concetto di “controllo” e l’impresa unica.**

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione de minimis si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall’impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all’impresa unica.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un’impresa terza.

#### **Articolo 2, paragrafo 2 Regolamento (UE) n. 2831/2023**

Ai fini del presente regolamento, s’intende per impresa unica l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

**Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di un’impresa unica così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell’impresa richiedente.**

### **Sezione B: rispetto del massimale.**

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in de minimis ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o generale).

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti de minimis; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti de minimis ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento:

il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'arco di tre anni.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:

nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (articolo 3(8) del Regolamento (UE) n. 2831/2023) tutti gli aiuti de minimis accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il de minimis ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (articolo 3(9) del Regolamento (UE) n. 2831/2023) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti de minimis ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto de minimis era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come un'operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.

**ALL. 2 Modulo per la dichiarazione degli aiuti de minimis (impresa unica)  
di cui all'articolo 2.2 lettere c) e d) del Regolamento (UE) n. 2831/2023**

**Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime de minimis è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 – che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa /Libero Professionista richiedente conformemente a quanto previsto all'articolo 2 paragrafo 2 lettere c) e d) del Regolamento (UE) n. 2831/2023:**

**Articolo 2, paragrafo 2 Regolamento n. 2831/2023/UE**

*Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:*

*un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*

*un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*

**un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;**

**un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.**

*Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.*

Con riferimento alle relazioni di cui alle suddette lettere a) e b) valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla Legge n. 234/2012 articolo 52 e relativo decreto n. 115/2017) sia con riferimento al perimetro di impresa considerato, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione sulla base delle risultanze di RNA. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardante l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA):

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jsp>.

Con riferimento all'articolo 2359 del Codice Civile (di seguito riportato nel box sottostante) si precisa che l'articolo 2 paragrafo 2 lettera c) del Regolamento *de minimis* corrisponde al punto 3) dell'articolo 2359, mentre la lettera d) dell'articolo 2

paragrafo 2 del *de minimis* corrisponde al punto 2) del predetto articolo del Codice Civile

**Articolo 2359 cc**

*Sono considerate società controllate:*

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa<sup>(1)</sup>.*

*Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.*

*Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati<sup>(2)</sup>.*

**Note:**

*(1) Si configura un controllo esterno di una società su di un'altra e ciò in virtù di determinati vincoli contrattuali.*

*(2) Comma così modificato dall'articolo 8 D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.*

**Informazioni a titolo esemplificativo per una valutazione caso per caso di tali fattispecie:**

Per contratto concluso tra imprese che possa creare un legame di influenza dominante, si possono citare i contratti di franchising, i contratti di distribuzione in esclusiva, i contratti di rete, alcuni contratti di partenariato, alcuni contratti ove vengono disciplinati i rapporti in un consorzio a rilevanza esterna. Dal momento che non tutti i contratti menzionati hanno le caratteristiche sufficienti per instaurare un rapporto di influenza dominante tra imprese, ai fini della dichiarazione di cui sopra, e del relativo controllo, l'impresa dichiarante deve valutare se tali clausole dei contratti, di cui fosse parte contraente, abbiano i connotati di creare -a monte o a valle- anche un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali (forma di eterodeterminazione dell'attività dell'impresa in forza di vincoli contrattuali esterna alla stessa). Pertanto, non conta la forma iuris del contratto ma il contenuto dello stesso e delle obbligazioni create dal contratto come forma di controllo esterno dell'impresa slegato dal possesso della maggioranza dei voti.

Per patto parasociale, si rinvia alla definizione di cui all'articolo 2341-bis c.c. secondo cui "i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento

delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni". Anche in questo caso, il patto parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali.



### **ALL. 3 Informativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi**

Informativa ai sensi della Legge n. 241/1990

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dalla legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie conformi o in carta libera – è possibile presentare domanda scritta agli uffici competenti:

Direzione	Turismo, marketing territoriale e moda
U.O.	Per la fase di concessione: Unità Organizzativa Programmazione, promozione turistica e territoriale oppure Per la fase di liquidazione: Struttura Gestione delle agevolazioni, dei controlli e risorse umane
indirizzo	Piazza Città di Lombardia, 1
telefono	Per la fase di concessione: 02.6765.6703 Oppure Per la fase di liquidazione: 02.6765.3782
e-mail	Per la fase di concessione: <a href="mailto:simona_martino@regione.lombardia.it">simona_martino@regione.lombardia.it</a> oppure Per la fase di liquidazione: <a href="mailto:michele_sebastiano_barca@regione.lombardia.it">michele_sebastiano_barca@regione.lombardia.it</a>

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;

- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a 16,00 euro ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le pubbliche amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50 euro.

Per maggiori informazioni consultare il sito [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

**ALL. 4 Richiesta di accesso agli atti**

RICHIESTA D'ACCESSO AGLI ATTI

(L. 241/1990 e l.r. 1/2012)

All'Ufficio Spazio Regione, sede di \_\_\_\_\_

---

oppure

alla Direzione \_\_\_\_\_

Unità Organizzativa \_\_\_\_\_ /Struttura \_\_\_\_\_

(indicare se conosciuti)

Il/la sottoscritto/a

cognome\* \_\_\_\_\_

nome\* \_\_\_\_\_

nato/a\* il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ Prov. (\_\_\_)

residente\* in \_\_\_\_\_ Prov. (\_\_\_)

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_

documento identificativo (all.) \_\_\_\_\_

diretto interessato  legale rappresentante (all. doc)  procura da parte (all. doc)

## CHIEDE

- di visionare
- di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico
- di estrarne copia conforme in bollo

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (specificare gli elementi necessari per identificare il provvedimento richiesto):

---

MOTIVO DELL'ACCESSO (articolo 25 Legge n. 241/90):

---

INDIRIZZO (per comunicazioni/copie):

---

---

---

---

## DICHIARA

- di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione e di invio, come definiti dal decreto regionale n. 1806 dell'1 marzo 2010;
- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci;
- di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta.

Luogo e data

---

Firma, per esteso e leggibile

---

\*dati obbligatori

## ALL. 5 Informativa sul trattamento dei dati personali



Regione Lombardia

### INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 PER IL BANDO OGNIGIORNO IN LOMBARDIA – EDIZIONE 2024-2025

---

Il presente documento ha lo scopo di informarla circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

#### 1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

#### 2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
I Suoi dati personali sono trattati nell'ambito della procedura di erogazione di contributi a sostegno di eventi e iniziative di carattere attrattivo-turistico per la promozione delle destinazioni	Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6 (1) lett. e) del GDPR), non-	Dati comuni: nome e cognome, codice fiscale, indirizzo e-mail, n. telefono, ID online, IBAN delle imprese individuali.

lombarde da realizzare in Italia e/o all'estero .	chè dell'art. 2-ter del Codice Privacy. Articoli 70 e 71, legge regionale n. 27/2015 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio Lombardo"; DGR n. XII/1851/2024 che definisce i criteri attuativi della misura.	
---	---	--

### **3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.**

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

### **4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.**

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

### **5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.**

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici o privati quale il Ministero delle imprese e del Made in Italy per il caricamento delle informazioni nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

I Suoi dati personali saranno oggetto di pubblicazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, artt. 26 e 27.

Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in

qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabile del trattamento ARIA S.p.A. per la gestione della piattaforma informatica Bandi e Servizi e del sistema di gestione documentale EDMA.

## **6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.**

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

## **7. Tempi di conservazione.**

I Suoi dati personali saranno conservati dalla data di presentazione della domanda fino al decimo anno successivo alla data di presentazione della rendicontazione periodo nel quale possono essere effettuati controlli successivi alla concessione ed erogazione dei contributi o utile in caso di eventuale contenzioso ex art. 2220 del codice civile.

## **8. I diritti degli interessati.**

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**

- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo:  
turismo\_moda@pec.regione.lombardia.it

oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda.

## **9. Reclamo all'Autorità di controllo.**

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

## **10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.**

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail:  
[rpd@regione.lombardia.it](mailto:rpd@regione.lombardia.it).

## **11. Modifiche.**

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: febbraio 2024



**ALL. 6 Scheda informativa bando<sup>(\*)</sup>**

<b>TITOLO</b>	
<b>DI COSA SI TRATTA</b>	Il bando “OgniGiorno inLombardia” sostiene eventi e iniziative di carattere attrattivo-turistico delle destinazioni lombarde da realizzare in Italia e/o all'estero da parte di soggetti di natura pubblica o privata.
<b>TIPOLOGIA</b>	Bando
<b>CHI PUÒ PARTECIPARE</b>	<p><b>SOGGETTI DI NATURA PUBBLICA</b></p> <p>a) enti locali lombardi titolari di competenza in materia di promozione turistica;</p> <p>b) Camere di commercio lombarde;</p> <p>c) soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, di cui all'elenco esaustivo delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Pubbliche Amministrazioni (settore S13 nel SEC) aventi finalità statutaria di promozione turistica e sede operativa in Lombardia alla data di presentazione della domanda</p> <p><b>SOGGETTI DI NATURA PRIVATA IN FORMA NON IMPRENDITORIALE</b></p> <p>d) associazioni Pro Loco lombarde iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 27/2015 alla data di richiesta di erogazione del contributo</p> <p>e) agenzie di promozione turistica in forma non imprenditoriale aventi sede operativa in Lombardia alla data di presentazione della domanda</p> <p>f) Camere di commercio italiane all'estero riconosciute ai sensi della Legge 1° luglio 1970 n. 518 alla data di presentazione della domanda</p> <p><b>SOGGETTI DI NATURA PRIVATA IN FORMA IMPRENDITORIALE</b></p> <p>g) consorzi o società consortili aventi finalità statutaria di promozione turistica e sede operativa in Lombardia alla data di presentazione della domanda</p> <p>h) altre imprese aventi oggetto sociale di promozione turistica e sede operativa in Lombardia alla data di presentazione della domanda</p>
<b>RISORSE DISPONIBILI</b>	2.900.000,00 euro di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• finestra 2024: 1.500.000,00 euro</li> <li>• finestra 2025: 1.400.000,00 euro</li> </ul>
<b>CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE</b>	Sovvenzione a fondo perduto. L'intensità d'aiuto massima richiedibile è pari al 70% della spesa complessiva ammissibile, fatta salva la soglia di contributo massimo concedibile pari a 10.000,00 euro (diecimila/00), e l'investimento minimo totale ammissibile che non deve essere inferiore a 5.000,00 euro (cinquemila/00).
<b>DATA APERTURA</b>	FINESTRA 2024 - RLP12024037303
<b>DATA CHIUSURA</b>	dalle ore 12.00 del 3 aprile 2024 ed entro non oltre le ore 12.00 del 10 aprile 2024  FINESTRA 2025 - RLP12024037304

	dalle ore 12.00 del 21 novembre 2024 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 28 novembre 2024																
COME PARTECIPARE	Le domande devono essere presentate esclusivamente in forma telematica accedendo al portale Bandi e Servizi raggiungibile all'indirizzo <a href="http://www.bandi.regione.lombardia.it">www.bandi.regione.lombardia.it</a> e compilando l'apposita modulistica																
PROCEDURA DI SELEZIONE	Valutativa a sportello																
INFORMAZIONI E CONTATTI	<p>Per informazioni relative alla fase di <b>adesione e concessione</b>:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ente</th> <th>e-mail</th> <th>telefono</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REGIONE LOMBARDIA</td> <td>bandi.turismo@regione.lombardia.it</td> <td>02 6765 0529 02 6765 5269 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Per informazioni relative <b>alla fase di liquidazione</b>:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTE</th> <th>E-mail</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REGIONE LOMBARDIA</td> <td>turismomoda_liquidazioni@regione.lombardia.it</td> </tr> </tbody> </table> <p>Per le richieste di <b>assistenza tecnica</b> alla compilazione on line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ente</th> <th>e-mail</th> <th>telefono</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ARIA</td> <td>bandi@regione.lombardia.it</td> <td>numero verde 800.131.151 il numero verde è attivo dal lunedì al sabato, escluso festivi, dalle 8.00 alle 20.00.</td> </tr> </tbody> </table>	Ente	e-mail	telefono	REGIONE LOMBARDIA	bandi.turismo@regione.lombardia.it	02 6765 0529 02 6765 5269 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00	ENTE	E-mail	REGIONE LOMBARDIA	turismomoda_liquidazioni@regione.lombardia.it	Ente	e-mail	telefono	ARIA	bandi@regione.lombardia.it	numero verde 800.131.151 il numero verde è attivo dal lunedì al sabato, escluso festivi, dalle 8.00 alle 20.00.
Ente	e-mail	telefono															
REGIONE LOMBARDIA	bandi.turismo@regione.lombardia.it	02 6765 0529 02 6765 5269 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00															
ENTE	E-mail																
REGIONE LOMBARDIA	turismomoda_liquidazioni@regione.lombardia.it																
Ente	e-mail	telefono															
ARIA	bandi@regione.lombardia.it	numero verde 800.131.151 il numero verde è attivo dal lunedì al sabato, escluso festivi, dalle 8.00 alle 20.00.															

(\*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.

## **ALL. 7 Istruzioni sull'applicazione dell'imposta di bollo**

L'imposta di bollo è un'imposta indiretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che rappresenta il principale riferimento in materia. In particolare, l'allegato A identifica gli atti, i documenti e i registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine mentre nell'allegato B elenca le casistiche che ne sono esenti in modo assoluto. Tale normativa ha subito negli anni modifiche e integrazioni, oltre ad aggiornamenti delle tariffe applicate.

L'articolo 3 dell'allegato A - Tariffa (parte I) del D.P.R. impone l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo, per un importo predefinito di 16,00 euro, nel caso di istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

In caso di **aggregazione di soggetti pubblici e privati** l'imposta di bollo deve essere versata.

In caso di **beneficiari "plurimi"** nel fac-simile della domanda allegata al bando ciascun beneficiario dovrà dichiarare: "di essere esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi della Legge ... articolo ... /di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di ... euro ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative".

### **Esenzioni dagli obblighi di bollo**

L'elenco che segue è da considerarsi non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad eventuali leggi speciali che ampliano la base di esenzione prevista dall'allegato B del D.P.R. n. 642/1972

- **Cittadini** che presentano domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti (allegato B articolo 8.3);
- **Enti pubblici** per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati (allegato B articolo 16);
- **Società agricole** (allegato B articolo 21 bis);
- **Società cooperative** (allegato B articolo 16; Legge n. 427/93 articolo 66.6 bis);
- **Cooperative sociali** (Legge n. 266/1991 articolo 8);
- **ONLUS e federazioni sportive** (allegato B articolo 27 bis).

## ***ALL. 8 Istruzioni sulle procedure di presentazione delle domande nei sistemi informativi in uso***

### **FASE DI REGISTRAZIONE/ACCESSO**

Per poter presentare una domanda l'utente deve innanzitutto accedere al sistema informativo tramite apposite credenziali d'accesso. Nel caso non ne fosse in possesso, l'utente deve registrarsi seguendo la procedura prevista e illustrata su ogni piattaforma telematica. Secondo le ultime disposizioni di legge, le credenziali di accesso generalmente accettate dai sistemi regionali sono SPID e CNS/CIE (l'utilizzo delle cosiddette "credenziali deboli", userid e password è ammesso solo in casi eccezionali e in dismissione).

### **FASE DI PROFILAZIONE**

Una volta ultimata la fase di registrazione, in molti casi l'utente deve "profilarsi" al sistema (ovvero specificare con che ruolo vi accede) inserendo le informazioni richieste; spesso è possibile che uno stesso utente registrato possa agire con diversi profili a seconda dei casi (es.: come privato cittadino o come rappresentante di un ente o azienda). Ogni profilo può dare accesso a differenti funzionalità del sistema. Anche le fasi di profilazione cambiano a seconda dei sistemi a cui ci si collega.

### **FASE DI VALIDAZIONE**

Prima di procedere alla presentazione della domanda, potrebbe essere necessario attendere la validazione del profilo. La verifica della correttezza dei dati inseriti all'interno del sistema informativo è a cura esclusiva e di diretta responsabilità del soggetto richiedente.

### **FASE DI COMPILAZIONE**

L'utente deve compilare on line il modulo di richiesta del contributo. Al termine della compilazione e prima dell'acquisizione definitiva della domanda, il sistema informativo genera un modulo di adesione che deve essere opportunamente sottoscritto dal soggetto richiedente mediante apposizione di firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata (a seconda di come richiesto nel bando). Ove richiesto sarà necessario caricare a sistema come allegati la documentazione e le dichiarazioni indicate nel bando. Le dichiarazioni da presentare dovranno essere opportunamente sottoscritte con le medesime modalità del modulo di adesione.

Nota Bene: nel caso in cui l'utente possa assumere diversi "profili" è importante che esso verifichi con quale sta agendo in quel momento ed eventualmente cambi ruolo se necessario (es.: un utente che si collega e agisce da privato cittadino non potrà compilare una richiesta per conto dell'azienda che rappresenta se prima non effettua un cambio profilo).

### **FASE DI INVIO DELLA RICHIESTA**

Dopo aver completato e sottoscritto la domanda di adesione, ove previsto il richiedente dovrà procedere all'assolvimento degli obblighi dell'imposta di bollo. Una volta conclusa tale operazione, potrà quindi trasmettere per via telematica la domanda di partecipazione al bando. Il sistema provvederà a protocollarla comunicando il numero di protocollo ad essa associato.

## **ALL. 9 Firma Elettronica**

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dall'1 luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015.

Inoltre

1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare l'articolo 26 del Regolamento Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
  - a) è connessa unicamente al firmatario;
  - b) è idonea a identificare il firmatario;
  - c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
  - d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'articolo 21 comma 2 "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile".
3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all'articolo 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice."

**Nei bandi in emanazione dal 1° gennaio 2017** devono essere richiamate le norme previste dal Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti.